

116/14

**CONTRATTO PER LA FORNITURA DI
DISPOSITIVI E STENT PER EMODINAMICA**

SO.RE.SA S.P.A.

~

ABBOTT S.R.L.

CONTRATTO
PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI E STENT PER EMODINAMICA

CIG: 0415397C6F

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **05** del mese di **novembre** presso la sede della So.Re.Sa. S.p.A. in Napoli, Centro Direzionale, Isola C/1 – Torre Saverio da una parte

- **SO.RE.SA. S.p.A.**, con sede legale in Napoli, centro direzionale Isola C/1 Torre Saverio, Partita Iva 04786681215, in persona del Direttore Generale Ing. Renato Di Donna nato a Avellino il 22/08/1957 C.F. DDN RNT 57M22 A509 J e dotato dei poteri di rappresentanza, giusto verbale del C.d.A. del 17.01.2014

e dall'altra

ABBOTT S.R.L. in seguito denominata "impresa", con sede legale in Campoverde di Aprilia (LT) alla Via Pontina km 52 P.IVA/C.F. 00076670595, rappresentata ai fini del presente atto dal procuratore speciale, dott. Andrea Vecchione nato a Napoli (NA), il 24.06.1971, c.f. VCCNDR71H24F839S, giusta procura per notar dott. Paolo Becchetti di Civitavecchia del 29/07/2014, Rep. 57.715, Racc. 32.261

PREMESSO

- che So.Re.Sa SpA è titolare, in via esclusiva, in attuazione dell'articolo 6, comma 1 della Legge Regionale della Regione Campania numero 28/2003, come modificata dalla Legge Regionale 24/2005 nonché dalla L.R. n. 4/2011 della funzione di acquisto dei beni e attrezzature per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Campania (AASSLL, AAOO, AAOOUU ed IRCCS);
- che il Consiglio Regionale, con Legge Regionale n. 41 del 31 dicembre 2012, pubblicata sul BURC n. 1 del 7 gennaio 2013, ha, tra l'altro, ha sostituito, tra l'altro, il comma 229 della Legge Regionale n.4/2011, stabilendo che: "la So.Re.Sa. costituisce "centrale di committenza" regionale che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere ai sensi dell'art.3 comma 34 e della'art.33 del D.Lgs. 163/2006";

- che in data 31 gennaio 2013 il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del Settore sanitario, ha emanato il Decreto n.11, con il quale ha richiesto al Consiglio Regionale di disciplinare la fase transitoria del passaggio alla nuova configurazione, disponendo che, nelle more, la So.Re.Sa. provveda al completamento delle procedure di gara già indette alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 41/2012 ed alla stipula dei conseguenti contratti di acquisto secondo le previsioni del comma 15 dell'art.6 della Legge Regionale n.28/2003, nel testo vigente all'entrata in vigore della Legge Regionale n. 3/2012;

-che con Determina del Direttore Generale della Soresa spa n. **110 del 10 ottobre 2011** è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata esperita per l'affidamento della **"FORNITURA DI DISPOSITIVI E STENT PER EMODINAMICA"** tra i quali i lotti nn. 17,39,41,57,59,62,64,79,81,86 e 93 alla ditta ABBOTT VASCULAR KNOLL RAVIZZA s.p.a. e, in data 18.11.2011 si procedeva alla stipula del relativo contratto portante il numero di repertorio 160/11;

- che con determinazione dirigenziale n. 261 del 09.09.2014 è stata disposta la presa d'atto della fusione per incorporazione della società ABBOTT VASCULAR KNOLL RAVIZZA s.p.a. nella società ABBOTT srl e, del conseguente trasferimento in favore di quest'ultima dei quantitativi residuali dei prodotti di cui ai lotti nn. 8,16 e 18;

- che la Soresa, sulla base della attività di analisi e rilevazione prezzi svolta in ottemperanza all'art. 15 della Legge n. 135/2012, ha riscontrato per alcuni prodotti di cui ai sopracitati lotti, significative differenze di prezzo, per cui, con nota U0014251 del 01/08/2014, ha invitato la ditta Abbott srl ad allinearsi ai prezzi di riferimento;

- che la Abbott srl con nota prot. E0017561 del 27/10/2014, ha dichiarato la disponibilità a fornire i prodotti di cui ai lotti nn. 17,62,79 e 86 riducendone il relativi prezzi di aggiudicazione;

Tanto premesso le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1)

Oggetto del contratto

So.Re.Sa. affida all'Impresa, che accetta senza riserva alcuna, la **"FORNITURA DI DISPOSITIVI E STENT PER EMODINAMICA"**, dei lotti 17,39,41,57,59,62,64,79,81,86 e 93 per un importo complessivo di € 6.857.144,00

Lotto	Descrizione prodotto	prodotto offerto	Prezzo unitario (iva escl.)	Fabbisogno residuo	Importo complessivo fornitura
17	<p>Catetere per dilatazione, disponibile in versione a scambio rapido ed OTW, con punta non saldata. Palloncino compliant in XCELON S trifolding (o materiale equivalente) a spalle corte (inf. a 3 mm), con pressione nominale a 8 Atm, RBP a 14 Atm. Shaft prossimale inf. a 2 Fr. Per consentire la tecnica di kissing con palloni di calibro superiore a 3 mm anche in catetere guida da 5 Fr. Doppio marker in polimero di tungsteno inglobato nello shaft Ricopertura con materiale idrofilico nel tratto distale. Crossing profile .024 (diametro 3.0 mm). Profilo della punta 0,017. Diametro da 1.5 a 4.0 mm. (con quarti di misura), lunghezza da 10 a 30 mm.</p>	VOYAGER RX - VOYAGER OTW	€ 95,00000	892	€ 87.840,00
39	<p>Microcateteri coronarici dedicati con corpo costituito da fili in acciaio intrecciati, tipo OTW, con possibilita' di rotazione manuale per lesioni hard. Diametri 2.1 e 2.6 Fr.</p>	ASAHI TORNUS cod 82380-02 / 82381-02	€ 1.479,00000	830	€ 1.227.570,00
41	<p>Sistemi di prevenzione per embolizzazioni distali coronariche con filtro in nitinol su guida 0,014. Catetere di posizionamento da 2,9 F compatibile con cateteri guida 6-7F, diametro 3.7 mm</p>	<p>Emboshield Pro Small 190 cm cod 82904-19 Emboshield Pro Large 190 cm cod 82905-19 Emboshield Pro Small 315 cm cod 82904-31 Emboshield Pro</p>	€ 699,00000	706	€ 493.494,00

W

		Large 315 cm cod 82905-31			
57	Guide in acciaio per impianto di stent coronarico steerable con anima a doppio elemento, flessibili, ad alta torsione, radiotrasparenti, tratto distale idrofilico. Punta radiopaca (3 cm) J, preformabile con memoria tipo floppy, intermedio e rigido. Disponibilità supporto differenziato, lunghezza almeno 170 cm, diametro 0.014 prolungabile	guide serie BALANCE - IRONMAN - INTERMEDIATE HYDROCOAT - FLOPPY II - FLOPPY II EXTRA SUPPORT - EXTRA S'PORT - HI-TORQUE STANDARD - TRAVERSE HYDROCOAT - DOC GUIDE WIRE EXTENSION	€ 64,80000	11.875	€ 769.500,00
59	Microguide intracoronariche da 0.014 con anima in acciaio, ricopertura idrofilica nel tratto terminale operativo. Rastrematura del tratto distale a .010 per il trattamento delle occlusioni croniche totali. Punta radiopaca da 3 cm. Vari pesi . Lunghezza da cm 170, complete di filo di estensione.	HI-TORQUE CROSS-IT XT HYDROCOAT	€ 69,80000	5.525	€ 385.645,00
62	Guide per CTO con struttura in acciaio 316L e platino in unico pezzo dalla porzione prossimale a quella distale, come un filo continuo senza segno alcuno di saldatura. Shaft in PTFE con ottima libricita' e spirale sulla guida con rivestimento in silicone. Disponibili in diametri da 0.009 e 0.014, lunghezza da 180cm e 300cm e grammatura della punta da 3g a 12g	ASAHI STANDARD - ASAHI SOFT - ASAHI PROWATERflex - ASAHI PROWATER - ASAHI MIRACLEbros - ASAHI MEDIUM - ASAHI LIGHT - ASAHI GRAND SLAM - ASAHI FIELDER XT - ASAHI CONFIANZA - HI-TORQUE PILOT HYDROCOAT - HI-TORQUE	€ 115,00	1	€ 115,00

W

		WHISPER HYDROCOAT - HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL HYDROCOAT			
64	Guida 035 con anima rigida ad alto supporto, punta estremamente flessibile ed atraumatica, segmento radiopaco distale, marker per una corretta identificazione della posizione della guida lunghezze fino a 300 cm.	HI-TORQUE SUPRA CORE .035" Codice 1002703/ 1002703-01 /1002703-02	€ 89,00	1.265	€ 112.585,00
79	Sistema di emostasi femorale con applicazione di filo di sutura in polipropilene. Dispositivo di rilascio monorail, compatibile con guida .035, con nodo chirurgico preconfezionato al suo interno. Il sistema deve consentire la re-introduzione della guida in caso di necessita' e la chiusura di accessi da 6 a 10 Fr.	PERCLOSE PROGLIDE cod 12673	€ 180,00	9.526	€ 1.714.680,00
81	Dispositivo per l'emostasi istantanea extravascolare, meccanica mediante clip in nitinol.	STARCLOSE SE cod 14679	€ 130,00	1.698	€ 220.740,00
86	Stent coronarici premontati in superlega L605, Protesi coronarica in lega L605 (cromo/cobalto/nichel/tungsteno), compatibile con RMN senza limiti temporali, ricavata con taglio laser senza saldature, ad anelli corrugati. Spessore della maglia < a 0.0032 . Crossing profile .040 (diametro 3.0 mm.).	Stent MULTI- LINK VISION RX / MULTI-LINK MINI VISION RX	€ 155,00	6.220	€ 964.100,00

10

	<p>Premontata su catetere a palloncino Rx in Pebax ad alte pressione (valore nominale 8 Atm e RBP 16 Atm), tri-lobare a doppio marker, realizzato con tecnologia STEP che riduce le spalle del palloncino evitando la fuoriuscita dello stesso al di fuori della lunghezza dello stent. Certificazione CE per stenting diretto. Diametro da 2.0 a 4.0 mm. Lunghezza da 8 mm. a 28 mm.</p>				
93	<p>Stent coronarici premontati in acciaio 316L slotted tube, composta da doppia struttura in acciaio con interposto uno strato di PTFE, ancorato nelle estremita' distali. Profilo di ingresso pari a .059 (riferimento diametro da 3.0 mm.) Premontata su catetere a palloncino Rx ad alte pressione (valore nominale 14 Atm e RBP 16 Atm). Lunghezza da 9 a 26 mm. Diametro da 3,0 a 5.0 mm. Tutti compatibili con catetere guida 6/7 Fr.</p>	<p>JOSTENT GRAFTMASTER</p>	€ 2.349,00	375	€ 880.875,00
			Totale complessivo fornitura		€ 6.857.144,00

Articolo 2)

Capitolato speciale e norme regolatrici dell'appalto

La fornitura viene affidata ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti dai seguenti documenti, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:

1. il Capitolato Speciale che si allega a questo atto sotto la lettera "A" in copia;

N

Articolo 3)

Durata ed ammontare della fornitura

La fornitura dei prodotti di cui ai lotti 17,39,41,57,59,62,64,79,81,86 e 93 terminerà in data 02/03/2015. L'importo contrattuale ammonta euro 6.857.144,00 (Euro seimilionioctocentocinquantasettemilacentotrentaquattro/00) al netto dell'I.V.A.. Come previsto dal Capitolato speciale, i quantitativi potranno essere soggetti a variabilità rispetto ai quantitativi stimati.

Articolo 4)

Pagamenti

Il pagamento avverrà, entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte di So.Re.Sa. La fattura dovrà essere intestata a So.Re.Sa. e dovrà riportare il riferimento dell'ordine (n° ordine, data, Azienda richiedente, punto ordinante, magazzino e luogo di consegna).

Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura, ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte di So.Re.Sa. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi. I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c bancario n.

IBAN:IT63V0306922005000006596216

In caso di variazione a quanto sopra convenuto l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione So.Re.Sa. non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopra indicato.

Articolo 5)

Consegna del contratto

I termini di esecuzione del contratto decorrono dalla data di sottoscrizione del presente atto da parte del Direttore Generale di Soresa e del Legale rappresentante, o procuratore munito di apposita delega, dell'Impresa.

W

Articolo 6)

Penali

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati all'art.7 del capitolato speciale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sarà applicata una penale pari all'1% dell'ammontare dell'ordine.

La penale, nella stessa misura di cui al comma precedente trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dell'esecuzione contrattuale.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale, il direttore dell'esecuzione può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto di appalto.

L'Impresa è altresì soggetta all'applicazione di penalità quando si rende colpevole di deficienza nella qualità dei beni forniti, delle prestazioni o dei materiali impiegati.

Dopo tre successive contestazioni scritte per consegne o prestazioni qualitativamente e/o quantitativamente non rispondenti alle ordinazioni, So.Re.Sa. avrà la facoltà di risolvere il contratto provvedendo ad affidare la fornitura al secondo in graduatoria, fino alla scadenza del termine di appalto, con obbligo dell'impresa di risarcire i danni economici e di sottostare altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata che si devolgerà a beneficio dell'Azienda.

E' sempre comunque fatto salva per So.Re.Sa. la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e dalle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

I rimborsi per danni e le penali inflitte, saranno trattenute sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'impresa dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile "delle risoluzioni del contratto".

Articolo 7)

Certificato di buona esecuzione

Il certificato di buona esecuzione deve essere emesso entro 60 giorni dalla richiesta in corso di esecuzione contrattuale, al fine di attestare la effettiva regolare esecuzione della fornitura.

Il rilascio di tale certificato ha esclusivamente carattere provvisorio e rimangono salvi tutti i diritti di avanzare pretese qualora per qualunque motivo la esecuzione contrattuale mostrasse inadempienze o difetti.

Articolo 8)

Risoluzione dell'appalto

In presenza di comportamenti dell'Impresa che concretino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, il responsabile del contratto ne propone la risoluzione.

So.Re.Sa ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
- perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti, previsti dalla normativa vigente, per l'esecuzione di un contratto con una Pubblica Amministrazione;
- in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali.

Articolo 9)

Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa ha prestato apposita cauzione definitiva fino a concorrenza della somma di **Euro 685.714,40** (Euro seicentoottantacinquemilasettecentoquattordici/00)

So.Re.Sa.:

- a) ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa;
- b) ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;
- c) può richiedere all'Impresa la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno, in tutto od in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che So.Re.Sa. abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La cauzione definitiva si svincola con le modalità di cui all'art. 113 d.Lgs 163/06.

Articolo 10)

Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa istanza dell'Impresa ed autorizzazione di So.Re.Sa., e nel rispetto dell'Art.118 D.Lgs 163/06 le prestazioni che l'Impresa ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità concordate.

So.Re.Sa. non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Articolo 11)

Responsabili del contratto

So.Re.Sa. nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto l'avv. Gianmarco Massa, con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

L'impresa indica quale responsabile dell'esecuzione contrattuale per i rapporti organizzativi ed operativi con il Responsabile dell'esecuzione di cui sopra l'avv. Gianmarco Massa.

L'impresa dichiara altresì che il proprio numero di fax e l'indirizzo mail al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:

fax: 02.51625110

L'impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.

Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di "ok" ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'impresa.

Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere invece inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

Articolo 12)

Deroga all'eccezione di inadempimento

Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

Articolo 13)

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 14)

Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.

Articolo 15)

Obblighi a carico dell'Impresa derivanti dal Protocollo di legalità e dalle previsioni di cui all'art. 3, L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008 e dall'art. 3 della L. n.136/2010, l'Impresa:

- a.** ha l'obbligo di comunicare alla Soresa i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
- b.** deve osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta;



L'impresa assume, altresì, l'obbligo di:

1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante;
2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

Articolo 16)

Dichiarazioni rese dall'Impresa in ottemperanza al Protocollo di legalità

Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l'Impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:

- 1) L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall'art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall'art.7, comma 1 e dall'art.8, comma 1, clausole 7) ed 8)
- 2) L'Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
- 3) L'Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
- 4) L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca

dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del d.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

5) L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

6) L'Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatari, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Articolo 17)

Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'appalto sono devolute al Giudice Ordinario.

Foro esclusivo è quello di Napoli.

Articolo 18)

Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto sono a carico dell'Impresa.



Articolo 19)

Rinvio alla legislazione vigente

Per quanto non previsto nel presente contratto, nel disciplinare e nel capitolato speciale di gara, si rinvia alla legislazione vigente in materia.

Firma per accettazione


Abbott S.r.L.

Dott. Andrea Vecchione



So.Re.Sa. S.p.A.

Ing. Renato Di Donna



Sono specificamente ed espressamente approvati per iscritto gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, ai sensi dell'art. 1341 II° comma cc.

Per espressa approvazione

Abbott S.r.L.

Dott. Andrea Vecchione

